



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/10 DEL 30.07.2020

Oggetto: Contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, ai sensi della legge regionale n. 28 del 15 ottobre 1997. Anno scolastico 2019/2020. Emergenza epidemiologica Covid-19. Direttive e parziale modifica dei criteri per la rendicontazione e l'ammissibilità delle spese.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, nella quale, al fine di concorrere alla diffusione sul territorio regionale dell'istruzione musicale quale "elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani", sono previsti "interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica" e, in particolare, ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 prevede che "i finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport".

L'Assessore rammenta, inoltre, che, con propria deliberazione n. 50/30 del 10 dicembre 2019, la Giunta regionale ha destinato euro 1.800.000 per l'attuazione del programma relativo all'anno scolastico 2019/2020, attualmente in corso, e che sono stati deliberati interventi per 36 scuole dislocate in tutto il territorio regionale.

L'Assessore ricorda che l'attuale impianto regolamentare della richiamata legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 è stato approvato con la deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre 2012, recante i criteri per l'attribuzione dei contributi (Allegato A), integrati dalle Linee guida per la rilevazione dei dati (allegato C, parte 1), completati dal Glossario (allegato B) e dalla modulistica (allegato C, parte 2), e che l'iter procedimentale si svolge secondo le seguenti fasi e tempistiche:

- presentazione delle domande, entro il 31 marzo di ogni anno (art. 4 L.R. n. 28/1997), prorogato, per l'anno 2019, alla data del 30 aprile;
- "comunicazione dei dati" necessari al calcolo della quota di finanziamento, entro il 15 ottobre, prorogato per l'anno 2019, alla data del 5 novembre;
- avvio dell'attività didattica, entro il 15 novembre, eventualmente prorogabile su richiesta dell'Ente.



L'Assessore richiama l'attenzione della Giunta sulla attuale situazione delle scuole civiche di musica che, al pari di qualsiasi ente o istituto deputato alla didattica e all'insegnamento, hanno forzatamente dovuto sospendere l'attività a partire dalla prima settimana del mese di marzo del corrente anno ai sensi dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020 e del 10 aprile 2020, che hanno previsto la sospensione dei “servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

L'Assessore riferisce che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti sospensioni delle lezioni in presenza, l'Assessorato ha inviato una nota, agli Enti titolari di scuole civiche finanziate, per informare che sarebbero state ritenute compatibili con i Criteri vigenti, anche le modalità di prosecuzione dei corsi “a distanza”, l'uso dei sistemi informatici, della rete internet e delle comuni piattaforme presenti sul mercato.

Da una puntuale ricognizione, riporta l'Assessore, risulta che almeno 17 scuole su 36 hanno avviato le lezioni in modalità a distanza, anche se con non poche criticità. Le 19 scuole restanti, manifestando l'impossibilità della realizzazione delle modalità a distanza, hanno evidenziato numerose difficoltà, sintetizzabili principalmente: nella carenza delle dotazioni informatiche in possesso degli allievi, nella mancanza o inefficienza della linea internet (soprattutto nelle zone interne o periferiche), nella insufficiente dotazione di strumenti musicali presso il domicilio degli allievi, nella impossibilità di coinvolgere allievi già impegnati nella teledidattica a scuola, nella difficoltà dell'apprendimento musicale su alcune tipologie di strumento o corali o di musica d'insieme. Con le recenti norme afferenti alla cosiddetta “Fase 2”, e in particolare il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il D.P.C.M. 17 maggio 2020, prosegue l'Assessore, sono state introdotte nuove e meno restrittive norme circa gli spostamenti e l'apertura delle attività commerciali, con un calendario di “riaperture”, a partire dal 18 maggio 2020, basate principalmente sulle prescrizioni generali del distanziamento tra persone pari ad almeno un metro, divieto di assembramento, sanificazione dei locali aperti al pubblico e messa a disposizione di igienizzanti, uso di dispositivi di protezione individuali in locali chiusi.



In particolare, il suddetto D.P.C.M. 17 maggio 2020, sottolinea l'Assessore, prevede la proroga delle condizioni restrittive per le attività didattiche in presenza, in particolare nella lettera q) dell'art. 1, che dispone e ribadisce che sono sospesi "le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza". Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, ma nel contempo, alla lettera s) dello stesso articolo 1 stabilisce che "nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL".

Tali disposizioni sono state confermate con i successivi decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 11 giugno 2020 e D.P.C.M. 14 luglio 2020).

Successivamente, con l'Ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020, il Presidente della Regione Sardegna ha stabilito, all'art. 8, che "A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici".



Cionondimeno, stante le condizioni emergenziali, rileva l'Assessore, si rende necessario adottare, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, alcune variazioni e/o integrazioni dei vigenti criteri di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 15 ottobre 2012 sopra richiamata. In particolare, in relazione alla tipologia di spese ammissibili, alle date di chiusura delle attività didattiche e alla successiva presentazione dei consuntivi, alle procedure e ai termini per la rendicontazione del contributo concesso.

Evidenzia, quindi l'Assessore, che le spese ammissibili così come contemplate dall'articolo 3 della legge regionale n. 28/1997 prevedono:

- costi per l'acquisto di attrezzature, arredi, strumenti nella misura massima del 30 per cento nella prima annualità e del 10 per cento nelle successive;
- spese di funzionamento e per la gestione dei corsi (tra cui costi docenti, promozione, stampa e materiale didattico);
- spese per le manifestazioni collaterali nella misura massima del 10 per cento;
- costi per la gestione ordinaria e straordinaria (spese generali) nella misura massima del 10 per cento.

L'Assessore rappresenta come, in questa fase emergenziale e straordinaria, la riapertura e lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole civiche di musica, necessitano di numerosi interventi preliminari, al fine di garantire la salute e la sicurezza (costi per la sanificazione, per l'acquisto dei dispositivi di protezione e gli igienizzanti) e l'adeguamento dell'attività alle nuove modalità di lavoro agile o di didattica a distanza (attrezzature informatiche, abbonamenti a piattaforme informatiche, strumenti per la connettività) che comportano nuovi costi, non precedentemente previsti.

Pertanto, l'Assessore propone di inserire, tra le spese di funzionamento e gestione dei corsi, anche tutte le spese direttamente imputabili ai maggiori costi da sostenere a causa dell'emergenza Covid-19.

Ulteriormente, precisa l'Assessore, la chiusura obbligatoria di oltre dieci settimane, al netto dei periodi in cui normalmente si rispettano i periodi di riposo e vacanza, rende necessaria la revisione dei requisiti minimi per la concessione e il mantenimento del contributo regionale. In particolare, si ritiene necessario, in via eccezionale per l'anno scolastico 2019/2020 modificare la previsione



dell'obbligo delle 25 settimane minime di attività in 25 lezioni per corso attivato, rettificando quindi la previsione contenuta nel sopra menzionato allegato A "Criteri" alla suddetta deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre 2012.

Per lo stesso motivo, sempre in via eccezionale per il corrente anno scolastico, prosegue l'Assessore, è opportuno autorizzare che, qualora alle scuole sia necessario, le attività didattiche possano essere svolte fino alla data del 30 novembre 2020, e conseguentemente la rendicontazione possa essere presentata entro il 28 febbraio 2021.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, infine, sottolineando la straordinarietà dell'anno scolastico in corso e, rimarcando la funzione socio-aggregativa, oltre che culturale delle scuole civiche di musica, al fine di garantire a tutti i beneficiari certezza sull'entità del contributo, evidenzia l'opportunità di confermare l'importo del contributo concesso con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/30 del 10 dicembre 2019, con il solo vincolo che le spese siano effettivamente sostenute, senza dunque procedere ad una rideterminazione qualora si fosse verificata una riduzione degli allievi e dei corsi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di ritenere ammissibili, eccezionalmente per l'anno scolastico 2019/2020, tutte le spese direttamente imputabili ai maggiori costi da sostenere a causa dell'emergenza Covid-19 tra le spese di funzionamento e gestione dei corsi;
- di modificare l'obbligo delle 25 settimane minime di attività nell'obbligo di svolgere almeno 25 lezioni per corso attivato, rettificando la previsione contenuta nell'allegato A "Criteri" alla deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre 2012;
- di stabilire che, eccezionalmente per il corrente anno scolastico, le attività didattiche possano essere svolte fino alla data del 30 novembre 2020, con facoltà per le scuole di concludere prima di tale data;
- di fissare, eccezionalmente per l'anno scolastico 2019/2020, in data 28 febbraio 2021 il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione del contributo concesso, con facoltà



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/10
DEL 30.07.2020

- per le scuole di rendicontare prima di tale data;
- di confermare, in via eccezionale, l'importo del contributo concesso con la Delib.G.R. n. 50/30 del 10 dicembre 2019, con il solo vincolo che le spese siano effettivamente sostenute, senza dunque procedere ad una rideterminazione qualora si sia verificata una riduzione degli allievi e dei corsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda